



UNIONE EUROPEA



Regione Molise

REGIONE MOLISE

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA PRODUTTIVA

ATTIVITA' DI GESTIONE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007-2013

BANDO PUBBLICO

MISURA 114 – UTILIZZO SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE

Handwritten signature



SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA'	3
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	4
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	4
ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	4
ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	5
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'	5
ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	7
ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	7
ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE	8
ARTICOLO 10 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI	8
ARTICOLO 11 – LIMITAZIONI E VINCOLI	10
ARTICOLO 12 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	11
ARTICOLO 13 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PREMIO	11
ARTICOLO 14 – CONTROLLO E SANZIONI	12
ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	12



ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

La misura è indirizzata all'erogazione, a favore degli imprenditori agricoli e forestali, di un sostegno volto alla copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione di servizi di consulenza volti ad accompagnarne il processo di crescita qualitativa ed a promuovere il rendimento globale delle aziende condotte. I servizi di consulenza sono forniti solo ed esclusivamente da soggetti preventivamente riconosciuti come "Organismi di Consulenza" dalla Regione Molise.

Per servizio di consulenza si intende l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti ai soggetti beneficiari dagli organismi di consulenza riconosciuti.

Gli obiettivi specifici della misura sono:

- Applicare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui al Reg. CE 1782/2003 – capitolo I art. 4 e 5, in materia di sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali, protezione dell'ambiente e benessere degli animali;
- Applicare i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro (SL) prescritti dalla normativa comunitaria – meccanizzazione e sicurezza nelle aziende agricole e nei cantieri forestali;
- Diffondere l'assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato attraverso la qualificazione delle produzioni agricole con l'adesione ai sistemi di qualità riconosciuti, sviluppo di integrazioni orizzontali, come cooperazione e associazionismo, e verticali come contratti di coltivazione).

La finalità è quella di assicurare un livello minimo di adeguamento aziendale, individuando e proponendo le misure ed i miglioramenti necessari per quanto riguarda:

- ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali;
- criteri di gestione obbligatorie buone pratiche agronomiche ed ambientali
- sicurezza sul lavoro;
- Miglioramento del rendimento globale dell'azienda.

Le tipologie di servizi di consulenza offerte agli imprenditori potranno essere:

A) Consulenza per Ottemperanza (livello minimo di servizio) che prevede:



- applicazione della “condizionalità”: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento CE n. 1782/2003);
- applicazione dei requisiti di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale.

B) Consulenza per Sviluppo agricolo/forestale, che prevede:

- Consulenza per Ottemperanza (come sopra definita);
- Supporto nelle scelte gestionali e produttive con l’obiettivo di accompagnare l’introduzione di innovazione di prodotto, processo e di carattere organizzativo; la diffusione della vendita diretta e di nuove forme di commercializzazione di prodotti agricoli e della selvicoltura, l’organizzazione e gestione delle attività di diversificazione e di valorizzazione della multifunzionalità.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La misura è applicata sull’intero territorio regionale.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari della misura, corrispondenti ai destinatari finali del servizio di consulenza, sono gli imprenditori agricoli e forestali ai sensi dell’art. 2135 del CC e che ricevono pagamenti diretti dal I pilastro per un importo di almeno 5.000 € anno (regolamento CE n. 1782/2003 e sue successive modifiche).

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l’adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo .

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione e disponibile sul portale SIAN, si compone di diverse sezioni,



nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica. La suddetta documentazione dovrà pervenire presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva con sede in Campobasso, via Nazario Sauro, 1.

ARTICOLO 5 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La raccolta delle domande di contributo (invio e rilascio telematico) ha inizio a partire dalla data di pubblicazione sul BURM del presente bando, e termina in data 30 settembre 2012.

Le domande presentate fuori dai predetti termini sono considerate irricevibili.

Qualora i termini di scadenza ricadono in giorni festivi gli stessi si intendono automaticamente prorogati al primo giorno feriale immediatamente successivo.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

La condizione base per l'accesso al servizio di consulenza aziendale è che il beneficiario deve ricevere più di 5.000 euro/anno di pagamenti diretti, ai sensi del paragrafo 2 articolo 14 del regolamento (CE)n.1782/2003 e successive modifiche. La prestazione del servizio di consulenza implica la stipula di un contratto ("Protocollo di consulenza aziendale") tra l'organismo di consulenza e l'azienda beneficiaria. Nel contratto devono essere indicati:

- gli obiettivi generali da raggiungere;
- il contenuto del servizio erogato, ossia i temi su cui verte la consulenza, nel caso si prevede anche l'introduzione ai sistemi di qualità riconosciuti il programma di avviamento a tale sistema,
- il numero minimo delle prestazioni da erogare e le modalità per la attestazione delle attività svolte;



- i risultati minimi attesi costituenti soglie al di sotto delle quali non si ritengono raggiunti gli obiettivi;
- i principali indicatori di monitoraggio e controllo da prendere in considerazione per la verifica dei risultati attesi;
- ove necessario, le metodologie di supporto ritenute più idonee al conseguimento dei risultati attesi, comprese le principali tipologie di prestazioni da erogare;
- le modalità di attribuzione tra le Parti di responsabilità in caso di parziale o mancato raggiungimento dei risultati attesi tra cui vi sia, almeno, l'obbligo di verbalizzare eventuali inadempienze da parte di una delle Parti stesse e le condizioni di tutela del soggetto beneficiario in caso di inadempienze da parte dell'organismo di consulenza
- il costo del servizio e le modalità di pagamento;

Al termine della consulenza, l'organismo di consulenza redige una relazione di analisi della situazione aziendale rilevabile in fase ex-post, da confrontarsi con la situazione aziendale rilevata ex-ante, in modo da valutare, secondo un metodo oggettivo, il grado di realizzazione dei risultati attesi. Le domande di aiuto dovranno essere, in ogni caso, corredate da un piano aziendale che specifica il tipo di servizio di consulenza aziendale richiesto in connessione ad effetti di miglioramento del rendimento globale dell'azienda atteso, nonché la durata dello stesso servizio. Dovrà, inoltre, essere indicato il Soggetto prescelto per l'erogazione del suddetto servizio di consulenza selezionato dallo specifico Elenco regionale sei soggetti riconosciuti idonei. Una condizione indispensabile per poter operare nel Sistema di Consulenza Aziendale (SCA), è quella di non gestire direttamente fasi e procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo e forestale. Sono pertanto ritenuti incompatibili i Centri di Assistenza Agricola (CAA) ed il relativo personale operante. Altre forme di incompatibilità riguardano: l'attività di produzione e vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura; la dipendenza dall'azienda beneficiaria, anche a tempo determinato, al momento della domanda di finanziamento.

Sono esclusi dalla selezione dei soggetti erogatori dei SCA i soggetti pubblici.

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere titolare di partita IVA;



- essere titolare o legale rappresentante di impresa iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA;
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;

La Regione Molise garantisce che il Sistema di Consulenza Aziendale, di cui sopra, sia un sistema “aperto” (sia in ingresso che in uscita), mediante verifiche periodiche.

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

Il livello dell'aiuto previsto corrisponde all'80% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 1.500 euro di contributo per ciascuna consulenza fornita alla singola azienda. Per consulenza si intende l'insieme degli interventi e delle prestazioni complessivamente fornite all'impresa, in un arco temporale massimo di un anno, per raggiungere gli obiettivi di adeguamento aziendale definiti al momento della sottoscrizione del “Protocollo di consulenza aziendale” da parte del singolo imprenditore e del soggetto erogatore del servizio. L'entità dell'aiuto per il ricorso a servizi di consulenza aziendale sarà differenziato sulla base della scelta, operata dall'impresa agricola richiedente, tra diversi pacchetti di consulenza:

Pacchetto	Livello di spesa massima ammissibile (euro)	di cui	
		contributo pubblico (euro)	A carico dell'impresa (euro)
Base	850	700	150
+ qualità produzioni vegetali	1400	1200	200
+ qualità produzioni zootecniche	1700	1400	300

L'aiuto può essere concesso una sola volta a favore di ciascun soggetto beneficiario (impresa agricola), per il periodo di riferimento 2007-2013.

ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei



requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nella tabella seguente.

Azione	Criteri di selezione		Peso del criterio	punti
Servizi di consulenza	1	Interventi proposti da Giovani Agricoltori al primo insediamento, che accedono al sostegno di cui misura 112 del presente PSR	40%	8
	2	Agricoltori che accedono agli aiuti di cui alle Misure 121 e 221 del presente PSR;	30%	6
	3	Per gli imprenditori agricoli che ricevono più di 5.000 euro/anno di pagamenti diretti, ai sensi del parag. 2 articolo 14 del reg. (CE)n.1782/2003, i punteggi saranno attribuiti come di seguito indicato		
	3a	> 5.000 < 6.000	0%	0
	3b	>6.000 < 7.500	10%	2
	3c	>7.500 < 10.000	20%	4
	3d	>10.000	30%	6

Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a finanziare tutte le domande ritenute ammissibili, a parità di punteggio, si procederà alla concessione del finanziamento a partire dai più giovani.

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE

Al modello unico di domanda, dovrà essere allegata:

- la documentazione comprovante l'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezione come meglio specificato nel precedente articolo 8;
- Contratto/Protocollo di consulenza aziendale, redatto anche in forma preliminare , contenente le informazioni di cui al precedente articolo 6;

ARTICOLO 10 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono finanziabili i seguenti interventi:

1. “Condizioni minime aziendali”: servizio di consulenza aziendale funzionale e finalizzato ad individuare e proporre soluzioni riguardanti il rispetto delle norme obbligatorie in materia di:



- ambiente, sanità pubblica, salute di piante e animali e benessere degli animali (CGO);
- buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA);
- sicurezza sul lavoro (SL);
- criteri di gestione forestale obbligatori e buone pratiche forestali e silvo-colturali.

2. “Miglioramento della qualità” - Consulenza aziendale funzionale al miglioramento della qualità, alla partecipazione a sistemi di qualità, all’associazionismo e cooperazione funzionale al potenziamento dell’integrazione di filiera:

- ottimizzazione delle risorse umane, naturali ed economiche aziendali;
- trasformazione, commercializzazione/marketing dei prodotti aziendali;
- razionalizzazione e/o introduzione di tecniche innovative di produzione e trasformazione;
- risparmio e produzione di energia in azienda;
- razionalizzazione sull’uso delle risorse idriche aziendali;
- integrazione del reddito aziendale attraverso la diversificazione aziendale (Multifunzionalità);
- partecipazione a sistemi di qualità riconosciuti;
- attivazione di reti di impresa e di nuovi sistemi informativi gestiti attraverso le ICT.

Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l’esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

- a) “Verifica d’ingresso” presso l’azienda del beneficiario e compilazione della lista di controllo (check-list) illustrativa della situazione iniziale dell’azienda in relazione in riferimento agli adempimenti in essere per le norme obbligatorie;
- b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc) o “in gruppo ristretto”, massimo 6-8 beneficiari interessati da analoghi problemi da tenersi presso l’azienda di uno dei beneficiari o



presso lo sportello tecnico. I contatti con il beneficiario devono essere almeno due o tre per azienda, ad eccezione delle verifiche intermedie;

- c) Consegna di documentazione informativa e di supporto (almeno un documento informativo e un elaborato tecnico personalizzato, per azienda);
- d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di raggiungimento degli obiettivi;
- e) “Verifica finale” presso l’azienda del beneficiario e compilazione della relativa lista di controllo.

Le liste di controllo compilate durante le visite aziendali, devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell’operatore interessato; le stesse vanno conservate in azienda per tre anni dalla data di scadenza dell’impegno e rese disponibili per gli eventuali controlli.

Spese ammissibili

Per il riconoscimento della spesa il beneficiario dovrà sottoscrivere con l’Organismo riconosciuto un apposito contratto di consulenza dove saranno esplicitate almeno le informazioni di cui al precedente articolo 6:

I servizi di consulenza sono costituiti da un insieme di prestazioni tecnico professionali erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ed altri interventi funzionali alla realizzazione degli interventi sopra indicati al raggiungimento delle finalità sopra elencate.

Le spese ammissibili, ai fini della corresponsione dell’aiuto, sono quelle sostenute dal soggetto beneficiario per l’adesione al servizio di consulenza aziendale, inclusa, laddove necessario, la spesa sui controlli e la verifica della conformità del contratto stipulato tra l’organismo di consulenza e il soggetto beneficiario. L’IVA costituisce spesa non ammissibile. Non si tratta in nessun caso di un aiuto concesso in forma forfetaria.

ARTICOLO 11 – LIMITAZIONI E VINCOLI

L’aiuto erogato a seguito di adesione al presente bando è incompatibile con eventuali aiuti concessi per servizi di consulenza aziendale o di assistenza tecnica attivati con altri strumenti regionali, nazionali o comunitari. I soggetti individuati per il servizio di consulenza non possono svolgere nella stessa azienda attività di controllo e certificazione.



L'aiuto, nella misura prevista nel art. 7, può essere erogato a favore della medesima azienda una sola volta nel periodo di programmazione 2007 - 2013.

L'aiuto può essere concesso solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze. Ciascuna prestazione di consulenza deve essere erogata entro un arco di tempo massimo di 24 mesi a decorrere dalla presentazione della domanda e comunque non oltre i 12 mesi successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

I singoli beneficiari possono scegliere liberamente il soggetto erogante il servizio di consulenza, esclusivamente tra quelli presenti nell'elenco degli organismi di consulenza riconosciuti approvato e tenuto dalla Regione Molise.

ARTICOLO 12 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 2.000.000.

L'Amministrazione, anche con provvedimenti dell'Autorità di Gestione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PREMIO

I soggetti interessati, a conclusione di ciascun periodo di fruizione del servizio debbono presentare la domanda di pagamento corredata della documentazione relativa alla spesa realmente sostenuta. Il sostegno viene erogato in base ai costi di consulenza aziendale realmente sostenuti, ed il pagamento avviene in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura di tali costi.

L'aiuto, su esplicita richiesta ed autorizzazione del singolo beneficiario, può essere erogato direttamente all'organismo che ha somministrato la consulenza aziendale. Con detta richiesta di autorizzazione, il beneficiario si impegna a corrispondere a detto organismo la quota a proprio carico che è determinata nel 20% della spesa ammissibile come definite al precedente articolo 7.



Nel caso di richiesta di erogazione dell'aiuto direttamente all'organismo di consulenza, quest'ultimo dovrà preventivamente dimostrare l'avvenuto pagamento della quota a carico del beneficiario. Tale modalità di erogazione può essere attivata previa intesa con l'Organismo Pagatore nazionale alla quale, pertanto, è subordinata.

ARTICOLO 14 – CONTROLLO E SANZIONI

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli le riduzioni e sanzioni previste dal documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise. In particolare saranno svolti controlli sulla effettiva fruizione dei servizi da parte dei beneficiari, con interviste dirette e con visite a campione, volte anche ad accertare la presenza in azienda di riscontri oggettivi della fruizione del servizio (report, analisi, ricettari, relazioni, progetti, ecc.).

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.